

TABELLA 1

Fonte normativa	Termine di scadenza	Termine di ulteriore proroga	Motivazione
articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 - SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA	31 dicembre 2010 (31 marzo 2011 ex art. 1,co.1 DL 225/2010-L.10/2011)	31 dicembre 2011	La proroga sino al 31 dicembre 2011 per l'emanazione del decreto con cui, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del D.L.n.40/10, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n.281/1997, avrebbe dovuto adottare disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente, si rende necessaria, in quanto la normativa introdotta dall'articolo 29, comma 1 - quater del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro 15 gennaio 1992, n.21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, presenta notevoli profili di criticità, sia sotto il profilo costituzionale che comunitario e risulta, peraltro, di problematica attuazione, alla luce di alcune carenze sostanziali di carattere ordinamentale.
articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni; articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni - DIRITTI AEROPORTUALI	31 dicembre 2010 (31 marzo 2011 ex art. 1,co.1 DL 225/2010-L.10/2011)	31 dicembre 2011	Premesso che in data 4 ottobre 2010 è stato emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella G.U. 11.12.2010, n. 289, recante l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmata 2010, si rappresenta che il complesso iter istruttorio previsto per l'emanazione dei decreti di approvazione dei contratti di programma Enac/società di gestione aeroportuale, di cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ha comportato ritardi nel perfezionamento dei contratti di programma. Inoltre, si rappresenta che è in itinere il provvedimento di recepimento della direttiva 2009/12, concernente i diritti aeroportuali, che prevede l'introduzione nell'ordinamento nazionale di nuove disposizioni in materia. Tanto premesso, si ravvisa la necessità di procrastinare al 31 dicembre 2011, il termine per l'aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmata, non essendo ancora stati sottoscritti alcuni contratti di



			<p>programma, che rappresentano l'unico strumento per fissare la dinamica tariffaria negli aeroporti.</p> <p>Inoltre, solo alcuni concessionari hanno presentato istanza di stipula del contratto di programma.</p> <p>Da ciò, discende la necessità di prorogare al 31 dicembre 2011, anche la previsione relativa alla decadenza dell'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali, in caso di mancata presentazione dell'istanza di stipula del contratto di programma da parte dei concessionari.</p> <p>Contestualmente deve essere prorogato al 31 dicembre 2011 anche il termine previsto articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni</p>
<p>articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139 - VERIFICHE SISMICHE - DIGHE</p>	<p>31 dicembre 2010</p> <p>(31 marzo 2011 ex art. 1,co.1 DL 225/2010-L.10/2011)</p>	31 dicembre 2011	<p>L'ulteriore proroga del termine si ritiene necessaria in quanto non sono ancora state emanate le norme tecniche in base alle quali dovranno essere effettuate le verifiche sismiche delle dighe di ritenuta.</p>
<p>articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni - SETTORE FUNIVIARIO</p>	<p>due anni</p> <p>(31 marzo 2011 ex art. 1,co.1 DL 225/2010-L.10/2011)</p>	31 dicembre 2011	<p>L'ulteriore proroga del termine si ritiene necessaria in ragione delle complesse attività di verifica tecnica che devono essere svolte da parte degli organi di controllo sull'idoneità al funzionamento e relativa sicurezza di ogni singolo impianto di trasporto pubblico effettuato con sistemi funicolari aerei e terrestri.</p>
<p>articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 -- CONCESSIONI AEROPORTUALI</p>	<p>31 dicembre 2010</p> <p>(31 marzo 2011 ex art. 1,co.1 DL 225/2010-L.10/2011)</p>	31 dicembre 2011	<p>Gli affidamenti in concessione delle gestioni totali aeroportuali sono connessi anche ai procedimenti di dismissione di beni demaniali militari per la loro riconversione in demanio civile, all'esame del Gruppo di lavoro di vertice, istituito presso il Ministero della difesa, in applicazione dell'articolo 693 del codice della navigazione. Le problematiche emerse nel corso di tali procedimenti, che hanno comportato un prolungamento dei tempi di lavoro e l'iter dei decreti approvativi delle convenzioni che i gestori sottoscrivono con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac), finalizzati al rilascio della concessione, che prevedono l'acquisizione del concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, rendono necessario prorogare ulteriormente al 31 dicembre 2011 il termine per l'emanazione di tali decreti.</p>



<p>articolo 5, comma 7-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. - PERSONALE MARITTIMO</p>	<p>31 dicembre 2010 (31 marzo 2011 ex art. 1,co.1 DL 225/2010-L.10/2011)</p>	<p>31 dicembre 2011</p>	<p>La ulteriore proroga al 31 dicembre 2011 si rende necessaria per consentire che l'imbarco di cittadini membri dell'Unione Europea, destinati a ricoprire la funzione di comandante a bordo di navi italiane, possa avvenire in forza di un'attestazione dell'armatore sulla base della conoscenza della lingua e della normativa italiana di settore da parte degli stessi. Tanto in ragione del fatto che il decreto ministeriale di definizione dei programmi di qualificazione professione nonché dell'organismo competente allo svolgimento della verifica per l'accertamento delle conoscenze di cui all'articolo 292-bis del codice della navigazione, è in corso di definizione e che la mancanza di tale strumento preclude di fatto l'imbarco dei cittadini membri dell'U.E. su navi battenti bandiera nazionale, con gravi difficoltà di reperimento di equipaggi qualificati, ma soprattutto per gli effetti discendenti dalla violazione di un precetto di principio di diritto dell'Unione Europea che, invece, prevede la libera circolazione di lavoratori nell'ambito dell'Unione.</p>
<p>articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 - RIORDINO CAPITANERIE DI PORTO</p>	<p>31 dicembre 2010 (31 marzo 2011 ex art. 1,co.1 DL 225/2010-L.10/2011)</p>	<p>31 dicembre 2011</p>	<p>Si rende necessario prorogare al 31 dicembre 2011 il termine entro cui emanare il decreto ministeriale di natura regolamentare per il riordino del Corpo delle Capitanerie di porto, tenuto conto del fatto che l'attuale stato di avanzamento dell'iter approvativo, se pur avviato, non potrà giungere a conclusione nel termine prospettato, in ragione della complessità della materia, stante gli obiettivi di semplificazione, razionalizzazione e snellimento della normativa che sono alla base del provvedimento di riordino.</p>
<p>articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nei limiti delle risorse disponibili, per interventi a sostegno dell'autotrasporto, con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 - ECOBONUS</p>	<p>31 dicembre 2010 (31 marzo 2011 ex art. 1,co.1 DL 225/2010-L.10/2011)</p>	<p>31 dicembre 2011</p>	<p>Il comma 250, primo periodo, dell'articolo 2, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) prevede l'assegnazione di specifiche risorse economiche ad un fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Nel secondo periodo del predetto comma 250 è altresì previsto che, con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le disponibilità del fondo sono destinate alle finalità di cui all'Elenco 1 allegato alla medesima legge n. 191 del 2009. Nell'ambito di tali finalità, in particolare, sono previsti interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto per le finalità di cui al regolamento adottato con DPR n.227/2007,</p>



			che destinava somme per la realizzazione ed il completamento di strutture logistiche intermodali; con i successivi decreti attuativi, previsti dal citato articolo 2, comma 250, della legge finanziaria 2010, a tale finalità sono state destinate risorse pari a 30 milioni di euro. Ciò premesso, si ritiene indispensabile prevedere la proroga al 31 dicembre 2011 della misura del c.d. "ecobonus" per un importo pari a 30 milioni di euro, rivenienti dalle risorse stanziato a favore del settore dell'autotrasporto dalla legge finanziaria 2010.
articolo 253, commi 9-bis, primo e secondo periodo e 15-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163- APPALTI	31 dicembre 2010 (31 marzo 2011 ex art. 1,co.1 DL 225/2010-L.10/2011)	31 dicembre 2011	Le disposizioni transitorie del d.lgs. 163/2006 in materia di dimostrazione dei requisiti riferiti agli esecutori di lavori pubblici (art. 253, comma 9-bis) e ai prestatori di servizi relativi ai servizi di architettura ed ingegneria (art. 253, comma 15-bis), necessitano della ulteriore proroga fino al 31.12.2011; ciò in quanto, la difficile congiuntura economica recente ed attuale rende necessario protrarre la validità delle disposizioni volte ad agevolare la dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare degli operatori economici, mediante, ad esempio, l'utilizzo dei lavori svolti nei migliori cinque anni degli ultimi dieci anziché negli ultimi cinque anni.

